

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 febbraio 2018, n. 023/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/2008.

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 244/2019, in relazione alla determinazione annuale della percentuale di indennizzo, in funzione delle somme rese disponibili dall'amministrazione regionale, dei danni ai veicoli, nella misura massima dell'80% del danno accertato, causati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 157/1992.

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 344/2019, in relazione alla determinazione annuale della percentuale di indennizzo, in funzione delle somme rese disponibili dall'amministrazione regionale, dei danni all'agricoltura al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura massima dell'80% del danno accertato, causati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della legge 157/1992.

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 136/2020, in relazione alla determinazione annuale della percentuale di indennizzo dei danni all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e alle produzioni ittiche causati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della legge 157/1992.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, c. 70, L.R. 13/2022 (B.U.R. 8/8/2022, S.O. n. 25), in relazione all'accertamento e il ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica, con procedure alternative a quelle previste per gli indennizzi di cui all' art. 10, c. 1, lett. a), della L.R. 6/2008, con riferimento ai danni verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2023.

DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, c. 16, L.R. 13/2023 (B.U.R. 11/8/2023, S.O. n. 27), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere i contributi di cui all'art. 3, c. 7, della L.R. 13/2022 alle imprese agricole che hanno presentato domanda di indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica nell'anno 2022.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, c. 3, L.R. 14/2023 (B.U.R. 30/10/2023, S.O. n. 31), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, per l'anno 2024, i contributi per la manutenzione e la conservazione delle bressane e dei roccoli di cui all'art. 10, c. 1, lett. e), della L.R. 6/2008, anche con riferimento alle domande presentate nel corso del 2023.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, c. 19, L.R. 9/2026 (B.U.R. 7/8/2026, S.O. n. 24), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, per l'esercizio 2026, i contributi per la manutenzione e la conservazione delle bressane e dei roccoli di cui all'art. 10, comma 1, lett. e), della L.R. 6/2008, anche con riferimento alle domande presentate nel corso del 2025.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Beneficiari

Capo II Danni all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo

Art. 3 – Oggetto dell'indennizzo

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 5 – Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo

Art. 6 – Istruttoria

Art. 7 – Esclusioni dall'indennizzo

Art. 8 – Concessione e liquidazione

Capo III Danni alle produzioni ittiche

Art. 9 – Oggetto dell'indennizzo

Art.10 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Art.11 – Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo

Art.12 – Ammontare dell'indennizzo nelle aree di particolare interesse conservazionistico

Art.13 – Istruttoria

Art.14 – Esclusioni dall'indennizzo

Art.15 – Concessione e liquidazione

Capo IV Danni ai veicoli

Art. 16 – Oggetto dell'indennizzo

Art. 17 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 18 – Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo

Art. 19 – Istruttoria

Art. 20 – Esclusioni dall'indennizzo

Art. 21 – Concessione e liquidazione

Capo V Conservazione e valorizzazione di bressane e roccoli

Art. 22 – Tipologia degli impianti

Art. 23 – Interventi di conservazione e valorizzazione

Art. 24 – Calcolo del contributo

Art. 25 – Domanda di contributo

Art. 26 – Documentazione

Art. 27 - Istruttoria

Art. 28 – Concessione e liquidazione

Capo VI

Norme transitorie e finali

Art. 29 – Cumulo dei benefici

Art. 30 – Modulistica

Art. 31 - Rinvio

Art. 31 bis - Controlli

Art. 32 - Disposizioni transitorie

Art. 33 – Entrata in vigore

Allegati

Allegato A -Richiesta di indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico o alle opere approntate sui terreni coltivati a pascolo.

Allegato B - Segnalazione danni arrecati dalla fauna selvatica agli allevamenti ittici.

Allegato C – Richiesta di indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica agli allevamenti ittici.

Allegato D – Richiesta di indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli.

Allegato E – Richiesta di contributo per la conservazione e la valorizzazione di rocchi e bressane.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli nonché per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b) e) e 39, comma 1, lettera a bis) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2. In particolare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

- a) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ivi comprese le produzioni ittiche, e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura ¹ dell'ottanta per cento del danno accertato;
- b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura ² dell'ottanta per cento del danno accertato;
- c) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli.

3. Il presente regolamento non si applica ai danni imputabili a fauna selvatica appartenente alle specie Orso bruno (*Ursus arctos*), Lince (*Lynx lynx*), Lupo (*Canis lupus*) e Siacallo dorato (*Canis aureus*) ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6/2008.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6/2008, resta salva ogni facoltà dell'Amministrazione regionale di stipulare apposite polizze assicurative.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Possono accedere all'indennizzo dei danni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a):
- a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con attribuzione di numero di Partita IVA;
 - b) le persone fisiche che allevano specie avi-cunicole per autoconsumo, regolarmente registrate presso il competente Servizio veterinario;

¹ Parole soppresse da art. 1, c. 1, lett. a), DPR 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

² Parole soppresse da art. 1, c. 1, lett. b), DPR 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

- c) i proprietari o conduttori di strutture destinate all'allevamento di specie appartenenti al patrimonio zootecnico, compreso quello ittico, iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e regolarmente registrate presso il competente Servizio veterinario.

2. Possono accedere all'indennizzo dei danni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) i proprietari dei veicoli.

3. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) i proprietari o i conduttori di roccoli e bressane.

CAPO II

DANNI ALL'AGRICOLTURA, AL PATRIMONIO ZOOTEKNICO E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO

Art. 3

(Oggetto dell'indennizzo)

1. Sono indennizzabili i danni alle produzioni agricole, ai prodotti derivanti dalle coltivazioni erbacee ed arboree, al patrimonio zootecnico, escluso quello ittico disciplinato dal Capo III, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo in rapporto di esercizio con la coltivazione del fondo o l'allevamento del bestiame, nella misura ³ dell'80 per cento del danno accertato.

2. (ABROGATO).⁴

3. I danni di cui ai commi 1 sono indennizzabili qualora arrecati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

4. Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le aree costituite in divieto di caccia ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
- b) le aree in divieto di caccia di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) della legge 157/1992 ed i territori ricompresi nei parchi urbani;
- c) i territori destinati alla produzione faunistica e a gestione privata dell'attività venatoria, eccezione fatta per i fondi inclusi coattivamente;

³ Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

⁴ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

- d) le aree che non abbiano fini produttivi, ma di miglioramento ambientale.

Art. 4

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di indennizzo, redatta utilizzando il modello approvato ai sensi dell'articolo 30 e sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è presentata al servizio regionale competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre cinque giorni dalla constatazione del danno, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.⁵

2. (ABROGATO).⁶

3. Qualora il danno sia causato da predazione al patrimonio zootecnico, la domanda di indennizzo è presentata entro e non oltre due giorni dalla constatazione del danno.

4. Nel caso in cui la domanda sia corredata da perizia di stima del danno secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 70 lettera a) della legge regionale 05 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.), la domanda è presentata entro e non oltre trenta giorni dalla constatazione del danno.⁷

5. La domanda di indennizzo è corredata dalla seguente documentazione:

- a) fotocopia estratto di mappa o tavolare;
- b) fotocopia di documento d'identità in corso di validità;
- c) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" ai sensi articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- c bis) eventuali fotografie dei resti nel caso di danno da predazione;⁸
- c ter) perizia di stima del danno nel caso di cui al comma 4;⁹
- c quater) certificato di assicurazione attestante i valori assicurati per la coltura danneggiata.¹⁰

⁵ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

⁶ Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. b) DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

⁷ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

⁸ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

⁹ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

¹⁰ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

6. La stima approssimativa del danno alle colture agricole, da indicare nella domanda di indennizzo di cui al comma 1, deve essere espressa dal richiedente in percentuale, tenuto conto della quantità di prodotto danneggiato sul totale.

7. Qualora il danno interessi gli allevamenti, dovrà essere indicato il numero di capi predati.

8. Qualora il danno interessi le opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, dovranno essere indicate le strutture danneggiate.

Art. 5

(Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo)¹¹

1. Il servizio regionale competente, o altro soggetto legittimato ai sensi di legge, a seguito di sopralluogo in presenza del proprietario o del conduttore del fondo o di altro soggetto a tal fine espressamente delegato, procede al riconoscimento del danno subito e alla quantificazione dello stesso in termini di perdita o minor prodotto causati dall'evento, di necessità di reimpianto, ripristino o risemina, e di ogni altro elemento utile alla determinazione del danno indennizzabile a seconda della tipologia di coltura, redigendo una perizia di stima secondo il modello approvato ai sensi dell'articolo 30.

2. Il danno economico indennizzabile è determinato prioritariamente in base alle rese e ai prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione per la coltura danneggiata. In mancanza l'indennizzo è quantificato, sulla base della resa certificata nella perizia allegata alla domanda o, in mancanza della resa indicata nel prezzario di cui al comma 4, e dei costi di mercato in caso di perdita del prodotto danneggiato o di necessità di reimpianto, ripristino e risemina della coltura danneggiata, del valore di mercato del patrimonio zootecnico predato e dei costi di ripristino per le opere danneggiate indicati nel medesimo prezzario.

3. Per le colture non considerate dagli strumenti precedenti si fa riferimento ai valori stabiliti dalle Camere di Commercio.

4. Il Servizio regionale competente adotta annualmente il prezzario delle colture che, sulla base di quanto previsto al comma 2, riporta per ciascun prodotto gli elementi di riferimento per la quantificazione del danno alle colture, per la predazione degli animali di allevamento e alle opere approntate sui terreni.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, il limite massimo di indennizzo per ciascun danneggiato è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a euro 5.000,00, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un'ulteriore somma pari al 50 per cento

¹¹ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPR n. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

dell'indennizzo ulteriore. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore a € 8.000,00 per ciascun beneficiario.

Art. 6
(Istruttoria)¹²

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso all'indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata della perizia di stima del danno, è disposto il sopralluogo per l'accertamento e la quantificazione dello stesso da effettuare entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

4. Sono inammissibili le domande di indennizzo prive della stima approssimativa del danno o del numero di capi predati nonché le domande presentate oltre i termini previsti o con modalità diversa da quella prevista dall'articolo 4, comma 1; l'inammissibilità della domanda è comunicata al richiedente, che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare osservazioni.

5. Qualora entro i termini fissati dai commi precedenti non siano pervenute le integrazioni richieste o le osservazioni o nel caso in cui queste ultime non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento dispone il mancato accoglimento della domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 7
(Esclusioni dall'indennizzo)

1. Non sono indennizzabili i danni provocati:
- a) da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito il danno¹³;
 - b) a boschi o rimboschimenti, dopo tre anni dall'impianto;
 - c) ad impianti di specie arboree realizzati con i contributi pubblici, qualora non siano state previste in progetto, oppure previste e non realizzate, specifiche opere di prevenzione dei danni, i cui costi siano stati dichiarati ammissibili ai predetti contributi pubblici dalle relative disposizioni di legge o regolamentari;

¹² Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

¹³ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

- d) dalle medesime specie, sulla stessa particella catastale, per più di due anni consecutivi senza che siano stati messi in atto dai conduttori idonei sistemi di prevenzione;
- e) sulle colture arboree, sui vivai, sui piccoli frutti e sulle colture erbacee poliennali, escluse le colture foraggere, sulla stessa particella catastale, causati dalle medesime specie appartenenti alla classe dei mammiferi, dopo due anni consecutivi;
- f) su particelle o colture per le quali sono stati erogati contributi per opere di prevenzione nel quinquennio precedente con provvedimenti regionali, nazionali, comunitari o di altri enti pubblici. Nel caso si verifichi ugualmente un danno, nonostante la corretta adozione dei suddetti sistemi di prevenzione, verrà riconosciuto un indennizzo nella misura massima del 50 per cento del danno accertato comunque nei limiti di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5.¹⁴

2. Non sono altresì indennizzabili:

- a) i danni per i quali non sia accertabile la causa del danno;
- b) i danni alle colture per le quali non sia accertabile la quantità di produzione persa;
- c) i danni alle colture per le quali siano già state effettuate le operazioni di raccolta al momento del sopralluogo;
- d) i danni alle colture che pur avendo raggiunto la fase di maturazione fisiologica, non siano state raccolte nei due mesi successivi alla maturazione stessa;
- e) i danni subiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) in caso di assenza di animale morto o di presenza di resti insufficienti, per i quali non sia accertabile la causa del danneggiamento, ovvero dopo il secondo anno consecutivo di danni rilevati e accertati presso la propria struttura.

3. L'alterazione dello stato dei luoghi ove si è verificato il danno, nei successivi quindici giorni lavorativi¹⁵ a far data dalla presentazione della domanda di indennizzo, comporta l'esclusione dall'indennizzo medesimo, salvo che non sia stato effettuato l'eventuale sopralluogo di cui all'articolo 6, comma 2¹⁶.

Art. 8

*(Concessione e liquidazione)*¹⁷

1. Il servizio regionale competente, provvede alla concessione e contestuale liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria

¹⁴ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

¹⁵ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

¹⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. d), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

¹⁷ Rubrica sostituita da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

all'espletamento dell'istruttoria fatte salve, in ogni caso, l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario.¹⁸

2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, gli indennizzi¹⁹ di cui al presente Capo sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare il massimale previsto per tale regime nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario riferito all'anno della concessione e ai due esercizi finanziari precedenti.²⁰

CAPO III DANNI ALLE PRODUZIONI ITTICHE

Art. 9 (Oggetto dell'indennizzo)

1. Sono indennizzabili i danni alle produzioni ittiche nella misura ²¹ dell'80 per cento del danno accertato.

2. (ABROGATO).²²

3. I danni di cui al comma 1 sono indennizzabili qualora arrecati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 157/1992.

Art. 10 (Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di indennizzo, redatta utilizzando i modelli approvati ai sensi dell'articolo 30 e sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 è presentata al Servizio regionale competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata:

¹⁸ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

¹⁹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

²⁰ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

²¹ Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

²² Comma abrogato da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

- a) entro due giorni dal verificarsi del primo evento di danno, mediante invio del modulo per la segnalazione;
- b) entro centocinquanta giorni dal verificarsi del primo evento di danno, mediante l'invio del modulo per la domanda di indennizzo.²³

2. La domanda di indennizzo è corredata dalla seguente documentazione:

- a) cartografia dell'allevamento ittico;
- b) fotocopia estratto di mappa o tavolare;
- c) fotocopia di documento d'identità in corso di validità;
- d) relazione tecnico-economica comprovante il danno subito, in termini di prodotto ittico sottratto o danneggiato, mancata produzione, allegando tutta la documentazione probatoria necessaria ad accertare e quantificare il danno²⁴ nonché l'attestazione dei metodi preventivi di dissuasione adottati;
- e) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis" ai sensi articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 445/2000.

3. E' ammissibile una sola richiesta di indennizzo per ciascun anno solare.

Art.11

(Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo)²⁵

1. La quantificazione del danno alla produzione ittica deve essere determinata nella relazione tecnico-economica valutando e certificando i seguenti elementi: tipologia e caratteristiche dell'allevamento, periodi di presenza e consistenza delle diverse specie impattanti, caratterizzazione della comunità ittica presente nell'allevamento mediante analisi delle operazioni di semina e raccolta del pesce allevato, stima degli ingressi/uscite naturali e accidentali del pesce dall'allevamento, stima delle perdite fisiologiche o per altre cause naturali o climatiche avverse.

2. Il servizio regionale competente, a seguito di sopralluogo da effettuarsi entro dieci giorni dall'inoltro della segnalazione di cui all'articolo 10 comma 1, lettera a) alla presenza del proprietario o conduttore dell'allevamento o di persona dallo stesso espressamente delegata, procede al riconoscimento del danno subito redigendo apposito verbale.

3. Per il calcolo delle produzioni e dei prezzi unitari da applicare ai fini della quantificazione del danno economico subito, si fa prioritariamente riferimento alle rese e ai prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione per la specie danneggiata. In

²³ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

²⁴ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

²⁵ Articolo sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

manca l'indennizzo è quantificato sulla base delle rese e dei prezzi medi del prodotto nell'ultimo triennio praticati sul mercato ittico di abituale riferimento certificati nella relazione allegata alla domanda o in mancanza ai valori indicati nel prezzario di cui all'articolo 5, comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, il limite massimo di indennizzo per ciascun allevamento danneggiato è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00.

5. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a euro 5.000,00, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un'ulteriore somma pari al 50 per cento dell'indennizzo ulteriore. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore a euro 8.000,00 per ciascun beneficiario.

6. Qualora il danno sia accertato in allevamenti ittici localizzati all'interno del perimetro di siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) o all'interno di aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, il limite massimo di indennizzo per ciascun allevamento danneggiato è quantificato in euro 15.000,00.-.

Art. 12

(Ammontare dell'indennizzo nelle aree di particolare interesse conservazionistico)

1. Il limite massimo di indennizzo è quantificato in euro 30.000,00.- esclusivamente nei casi in cui il danno sia rilevato a carico della produzione ittica di un allevamento localizzato all'interno del perimetro di un sito della Rete Natura 2000 e che lo stesso allevamento rivesta un particolare interesse naturalistico, desumibile dal verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni ambientali:

- a) presenza all'interno dell'allevamento di una colonia di riproduzione di specie appartenenti alle famiglie di Phalacrocoracidae e Ardeidae potenzialmente impattanti sulla produzione ittica, oggetto di tutela dell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- b) presenza all'interno dell'allevamento di habitat di specie rientranti nella Direttiva 92/43/CE "Habitat", quali barene, dossi, isolotti fangosi con vegetazione scarsa o assente, sede di riproduzione accertata di specie oggetto di tutela dell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- c) presenza all'interno dell'allevamento di zone umide con presenza di elofite quali Phragmites, Carex e Juncus pure o miste aventi un'estensione minima pari al 5 per cento della superficie dell'intero allevamento ittico, sede di nidificazione e svernamento per specie oggetto di tutela della legge 157/1992 nonché specie di avifauna appartenenti alle famiglie Accipitridae, Remizidae, Sylviidae;
- d) presenza costante all'interno dell'allevamento di stormi di uccelli appartenenti a specie tutelate dall'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

Art.13

*(Istruttoria)*²⁶

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso all'indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda o la relazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) siano ritenute incomplete, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

3. Le domande di indennizzo che non consentono la valutazione e la quantificazione del danno e le domande presentate oltre i termini o con modalità diversa da quella prevista dall'articolo 10, comma 1, sono dichiarate inammissibili.

4. L'inammissibilità della domanda è comunicata al richiedente che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare osservazioni.

5. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 il termine per lo svolgimento del sopralluogo di cui all'articolo 11, comma 2, decorre dalla presentazione delle integrazioni richieste o delle osservazioni.

6. Qualora entro i termini fissati dai commi precedenti non siano pervenute le integrazioni richieste o le osservazioni o nel caso in cui queste ultime non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento dispone l'inammissibilità della domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 14

(Esclusioni dall'indennizzo)

1. Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) gli allevamenti ittici che presentano al loro interno aree costituite in divieto di caccia ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 24/1996;
- b) gli allevamenti ittici che non adottano i metodi preventivi di dissuasione incruenta a protezione dei bacini con elevate densità ittiche, quali bacini di sverno, lavorieri, colaùri e principali canali afferenti, nei periodi di raccolta del pesce allevato;
- c) gli allevamenti ittici dove vengono richiesti ed effettuati prelievi in deroga di cui all'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

2. Non sono inoltre indennizzabili i danni:

- a) provocati da specie di fauna selvatica non contemplata dall'articolo 9, comma 3;
- b) i danni alle produzioni ittiche per le quali non sia accertabile la quantità di produzione persa;
- c) accertati in allevamenti ittici non condotti in forma di impresa.

²⁶ Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPR 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

3. L'alterazione dello stato dei luoghi ove si è verificato il danno, nei successivi dieci giorni a far data dalla presentazione della segnalazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a)²⁷, comporta l'esclusione dall'indennizzo medesimo, salvo che non sia stato effettuato l'eventuale sopralluogo di cui all'articolo 11, comma 2.

Art.15
*(Concessione e liquidazione)*²⁸

1. Il servizio regionale competente provvede alla concessione e contestuale liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria fatte salve, in ogni caso, l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario.

2. Fermi restando i limiti previsti dagli articoli 11 e 12, gli indennizzi di cui al presente Capo sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 190/45 del 28 giugno 2014.

3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento UE 717/2014, articolo 2, paragrafo 2, non può superare il massimale previsto per tale regime nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario riferito all'anno della concessione e i due esercizi finanziari precedenti.

CAPO IV
DANNI AI VEICOLI

Art. 16
*(Oggetto dell'indennizzo)*²⁹

1. Sono indennizzabili i danni ai veicoli, nella misura dell'80 per cento del danno accertato, qualora siano causati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 157/1992.

²⁷ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

²⁸ Articolo sostituito da art. 13, c. 1, DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

²⁹ Articolo sostituito da art. 14, c. 1, DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è corrisposto in caso di:
- a) riparazione del veicolo; sulla base delle spese sostenute per la riparazione o del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro nel caso in cui lo stesso sia inferiore al costo sostenuto per le riparazioni;
 - b) rottamazione del veicolo; sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro o delle spese preventivate per le riparazioni se inferiori;
 - c) vendita del veicolo incidentato senza rottamazione; sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratta la somma ricavata dalla vendita del rottame.

3. Ai fini del comma 2 il valore commerciale del veicolo è calcolato sulla base del valore medio tratto dai principali siti web specializzati.

Art. 17

(Modalità e termini di presentazione della domanda)³⁰

1. La domanda di indennizzo, sottoscritta dal proprietario del veicolo e redatta in conformità alla normativa in materia di bollo, è presentata al servizio regionale competente utilizzando il modello approvato ai sensi dell'articolo 30 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, posta raccomandata A.R. o mediante consegna a mano presso gli uffici del servizio entro e non oltre venti giorni dal sinistro.

2. La medesima può essere presentata preliminarmente anche da parte del conducente del veicolo, se persona diversa dal proprietario, nei termini e modi indicati al comma 1, purchè successivamente confermata dal proprietario del veicolo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o diverso termine indicato dal Servizio.

3. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, in caso di spedizione a mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione della domanda e trova applicazione l'articolo 6 della legge regionale 7/2000.

4. La domanda di indennizzo è corredata da:
- a) fotografie dei danni subiti dal veicolo, con ripresa della targa del mezzo;
 - b) preventivo di riparazione;
 - c) fotocopia del verbale redatto dai soggetti appartenenti alle Autorità indicate dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) intervenute sul luogo dell'incidente;
 - d) fotocopia del libretto di circolazione;
 - e) in caso di rottamazione del veicolo, certificato di rottamazione;
 - f) eventuali dichiarazioni dei testimoni presenti sul posto al momento del sinistro;
 - g) copia del certificato di assicurazione nel caso in cui la vettura sia coperta da polizza Kasko per il danno subito;

³⁰ Articolo sostituito da art. 15, c. 1, DPR n. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

- h) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Art. 18

(Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2bis, della legge regionale 6/2008, per la stima e l'accertamento dei danni ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo, l'Amministrazione regionale può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi, di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). In tal caso le perizie sono effettuate alla presenza del proprietario del veicolo o di persona dallo stesso espressamente delegata.

2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, il limite massimo di indennizzo per il sinistro occorso è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00 (IVA compresa).³¹.

3. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a 5.000,00 euro, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un'ulteriore somma pari al 50% dell'indennizzo ulteriore. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore a € 10.000,00 (IVA compresa) per sinistro.³²

4. (ABROGATO).³³

Art. 19

(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso all'indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

3. Le domande di indennizzo presentate oltre il termine previsto o con modalità diversa da quelle previste dall'articolo 17, comma 1 sono dichiarate inammissibili. L'inammissibilità della domanda è comunicata al richiedente che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare osservazioni.³⁴

³¹ Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

³² Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

³³ Comma abrogato da art. 16, c. 1, lett. c) DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

³⁴ Comma sostituito da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

4. Qualora entro i termini fissati dai commi precedenti non siano pervenute le integrazioni richieste o le osservazioni o nel caso in cui queste ultime non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento dispone l'inammissibilità della domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente.³⁵

Art. 20
(Esclusioni dall'indennizzo)

1. Non sono indennizzabili i danni per i quali non sia possibile accertare che la causa del sinistro sia riconducibile alla fauna selvatica.

2. La riparazione del veicolo, effettuata nei successivi dieci giorni a far data dalla presentazione della domanda di indennizzo, comporta l'esclusione dall'indennizzo medesimo, salvo che non sia stata effettuata l'eventuale perizia da parte del professionista di cui all'articolo 18, comma 1.

3. L'indennizzo non è corrisposto quando il danno è interamente coperto da assicurazione derivante da polizza in regolare corso di validità. Resta in ogni caso escluso l'indennizzo della franchigia eventualmente applicata nonché dell'eventuale scoperto o degrado d'uso.³⁶

Art. 21
(Concessione e liquidazione)³⁷

1. Il servizio regionale competente provvede alla concessione e contestuale liquidazione della somma dovuta previa presentazione di:

- a) copia non autenticata delle fatture o dei documenti fiscali aventi forza probatoria equivalente corredati da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- b) documentazione bancaria comprovante l'avvenuto pagamento quali evidenza del bonifico, copia dell'assegno non trasferibile ed estratto conto e, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento quietanzato;
- c) in caso di rottamazione del veicolo, denuncia di cessazione dalla circolazione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- d) in caso di vendita del veicolo: documentazione attestante la vendita e la documentazione bancaria comprovante il pagamento della somma ricevuta per la medesima;

³⁵ Comma sostituito da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

³⁶ Comma sostituito da art. 18, c. 1, DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

³⁷ Articolo sostituito da art. 19, c. 1, DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

2. L'indennizzo è corrisposto entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria fatte salve, in ogni caso, l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario.

CAPO V CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BRESSANE E ROCCOLI

Art. 22 *(Tipologia degli impianti)*

1. Per bressana s'intende un impianto arboreo costituito da un corridoio delimitato da una o due spalliere alberate, aperto o chiuso superiormente, di forma generalmente rettangolare, chiusa o aperta, semplice o composta con lati di lunghezza variabile, avente piante d'alto fusto, dette di "posa", lungo il perimetro e con arbusti al suo interno.

2. Per roccolo s'intende quel complesso arboreo costituito da un corridoio delimitato da una o due spalliere alberate, aperto o chiuso superiormente, di forma generalmente circolare, chiusa o aperta, comprendente piante d'alto fusto, dette di "buttata", racchiuse al suo interno.

3. Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 possono avere delle strutture complementari funzionali all'impianto stesso dette "tordere o passate" costituite da un corridoio di spalliere alberate di dimensioni limitate.

Art. 23 *(Interventi di conservazione e valorizzazione)*

1. Ai fini contributivi gli interventi di conservazione e valorizzazione attengono a tutte quelle azioni e operazioni colturali che consentono la cura degli impianti principali e delle strutture complementari al fine di mantenere in condizioni d'uso l'impianto stesso.

2. Le operazioni colturali di manutenzione per la conservazione e valorizzazione degli impianti sono effettuate almeno due volte all'anno e devono interessare in particolare:

- a) la potatura delle spalliere al fine di mantenere la forma coerente con la tipologia dell'impianto interessato;
- b) l'eliminazione del materiale di risulta della potatura;
- c) l'esecuzione delle operazioni di fienagione all'interno dell'impianto e la raccolta del relativo foraggio;
- d) la cura degli alberi e arbusti afferenti l'impianto;
- e) la sostituzione degli alberi morti con piante della stessa specie.

3. E' vietato l'uso di fitofarmaci e concimi chimici di sintesi e organici.

4. Le operazioni colturali previste al comma 2 devono, obbligatoriamente, essere concluse entro il 30 settembre dell'anno di riferimento dell'istanza di contributo, a pena di esclusione dalla concessione del contributo stesso.

4. bis Entro il 30 ottobre dello stesso anno, il beneficiario presenta al servizio regionale competente una dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale dà atto del completamento delle operazioni entro il termine di cui al comma 4.³⁸

Art. 24 (Calcolo del contributo)

1. L'importo del contributo per metro quadrato di superficie convenzionale è determinato nel valore unitario massimo di:

- a) euro 0,73 per le bressane e relative strutture complementari;
- b) euro 0,93 per i roccoli e relative strutture complementari.

2. La superficie convenzionale è determinata moltiplicando lo sviluppo esterno effettivamente potato della sezione trasversale delle spalliere, misurata nell'asse mediano, per la lunghezza effettiva delle singole spalliere.

3. Gli importi unitari di cui al comma 1 si intendono omnicomprendivi di tutti gli interventi previsti all'articolo 23.

4. Il contributo è concesso fino al limite massimo di euro 1.500,00 per singolo impianto.

Art. 25 (Domanda di contributo)³⁹

1. La domanda di contributo, redatta in conformità alla normativa in materia di bollo, è sottoscritta e presentata al servizio regionale competente a mezzo posta elettronica certificata, posta raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano presso gli uffici del servizio dai proprietari o dai conduttori degli impianti dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello approvato ai sensi dell'articolo 30, corredata della documentazione di cui all'articolo 26.

³⁸ Comma aggiunto da art. 20, c. 1, DPR Reg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

³⁹ Articolo sostituito da art. 21, c. 1, DPR Reg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

2. Nel caso di spedizione a mezzo posta raccomandata, al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e trova applicazione l'articolo 6 della legge regionale 7/2000.

Art. 26
(Documentazione)

1. In sede di prima presentazione, la domanda di cui all'articolo 25, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) fotocopia della planimetria in scala 1:25.000 dalla quale risulti l'ubicazione dell'impianto;
- b) fotocopia della planimetria catastale delle particelle interessate dall'impianto con evidenziati il numero del foglio e delle particelle;
- c) rappresentazione grafica dello stato di fatto dell'impianto comprendente le sezioni trasversali e la planimetria opportunamente quotate, con la descrizione delle specie arboree;
- d) calcolo della superficie convenzionale;
- e) fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

2. Negli anni successivi è sufficiente la presentazione della sola istanza, redatta e sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 25 comma 1, corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

3. Nel caso in cui il richiedente sia conduttore dell'impianto, alla domanda è allegata altresì una dichiarazione del proprietario o dei proprietari:

- a) di presa d'atto della domanda di contributo presentata dal conduttore dell'impianto, nonché di essere a conoscenza degli obblighi del beneficiario conseguenti all'erogazione dell'eventuale contributo;
- b) di autorizzare l'esecuzione delle operazioni colturali di manutenzione.

4. Nel caso di comproprietà dell'impianto deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dei comproprietari diversi dal richiedente con la quale:

- a) si prende atto della domanda di contributo presentata dal comproprietario dell'impianto, nonché di essere a conoscenza degli obblighi del beneficiario conseguenti all'erogazione dell'eventuale contributo;
- b) si autorizza l'esecuzione delle operazioni colturali di manutenzione.

Art. 27
(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

3. Le domande di contributo presentate oltre il termine previsto o con modalità diversa da quelle previste dall'articolo 25, comma 1, sono dichiarate inammissibili.⁴⁰

4. L'inammissibilità della domanda è comunicata al richiedente che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare osservazioni.⁴¹

4 bis. Qualora entro i termini fissati dai commi precedenti non siano pervenute le integrazioni richieste o le osservazioni o nel caso in cui queste ultime non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento dispone l'inammissibilità della domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente.⁴²

Art. 28 (Concessione e liquidazione)⁴³

1. Il contributo è concesso e liquidato entro centottanta giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande, fatte salve, in ogni caso, l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 (Cumulo dei benefici)⁴⁴

1. Gli indennizzi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altri indennizzi e risarcimenti corrisposti da compagnie assicurative, consorzi di difesa e da fondi mutualistici per la somma eccedente l'indennizzo corrisposto e fino a corrispondenza del totale del danno patito.

Art. 30

⁴⁰ Comma sostituito da art. 22, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

⁴¹ Comma sostituito da art. 22, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

⁴² Comma aggiunto da art. 22, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

⁴³ Articolo sostituito da art. 23, c. 1, DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

⁴⁴ Articolo sostituito da art. 24, c. 1, DPRReg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

(Modulistica)⁴⁵

Con decreto del Direttore del Servizio regionale competente sono approvati:

- a) i modelli di domanda di indennizzo, di segnalazione dei danni da fauna selvatica e di contributo per la conservazione e valorizzazione di bressane e roccoli;
- b) il prezzario di cui all'articolo 5, comma 4, il modello di perizia di stima e le istruzioni tecniche e operative da osservare nella redazione della medesima.

Art. 31

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano la normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria e le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 e alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"⁴⁶.

Art. 31 bis

(Controlli)⁴⁷

1. Il servizio regionale competente può disporre in qualsiasi momento controlli e ispezioni ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi congiunti o successivi a quelli effettuati da soggetti terzi per le finalità previste dal presente regolamento.

2. Il servizio regionale competente procede, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, al controllo delle dichiarazioni rese con le modalità e i tempi previsti dal provvedimento del dirigente del servizio.

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2017, sono conclusi ai sensi dei previgenti regolamenti provinciali emanati in materia.

2. Ai procedimenti di cui al comma 1 la percentuale applicabile per l'indennizzo dei danni accertati di cui ai Capi II, III IV è fissata nella misura massima dell'80 per cento in attuazione dell'articolo 10 della legge 6/2008.

⁴⁵ Articolo sostituito da art. 25, c. 1, DPR. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

⁴⁶ Parole aggiunte da art. 26, c. 1, DPR. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

⁴⁷ Articolo aggiunto da art. 27, c. 1, DPR. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

3. Le domande presentate dal 1 gennaio 2018 fino all'entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate, ove necessario, in conformità alle previsioni del presente regolamento su richiesta del servizio regionale competente da effettuarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. Con la richiesta di integrazione è fissato il termine di presentazione della documentazione.

Art. 33
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Allegato A*

(riferito all'articolo 4)

* Allegato abrogato da art. 29, c. 1, DPREg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

Allegato B*

(riferito all'articolo 10, c.1, lett. a)

* Allegato abrogato da art. 29, c. 1, DPREg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

Allegato C*

(riferito all'articolo 10, c.1, lett. b)

* Allegato abrogato da art. 29, c. 1, DPREg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

Allegato D*
(riferito all'articolo 17)

* Allegato abrogato da art. 29, c. 1, DPREg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.

* Allegato abrogato da art. 29, c. 1, DPREg. 27/12/2022, n. 0172/Pres. (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 47), a decorrere dall'1/1/2023.